

NORME E TRIBUTI

Alcuni spunti sulla nuova riforma del bilancio ex D. Lgs. 139/2015¹

1. Premessa

Appare difficile dare un giudizio sulla riforma apportata alla normativa sul bilancio con il D.Lgs. 139/2015, dopo un decennio di sostanziale stabilità della disciplina in materia.

Se da un lato, infatti, possiamo apprezzare la modularità dell'informativa richiesta a seconda delle dimensioni aziendali sulla base del principio "Think Small First" - ampiamente commentato in dottrina - riscontriamo alcune novità che complicano non di poco la stesura del bilancio per le imprese di piccola dimensione che redigono il bilancio in forma ordinaria (pensiamo al criterio del costo ammortizzato per i titoli, i crediti e i debiti, ma anche all'inserimento nei prospetti di bilancio dell'impatto degli strumenti derivati). Ciò che appare chiaro a tutti è che era una riforma necessaria, perché imposta dall'Europa al fine di creare una maggiore comparabilità dei bilanci delle imprese, attraverso un avvicinamento ai principi contabili internazionali².

Pone qualche interrogativo il destino delle micro-imprese, nuova "categoria" di imprese individuata dal nuovo art. 2435-ter c.c.: le banche chiederanno ulteriore documentazione per sopperire all'assenza della Nota Integrativa? Se così fosse, la riforma verrebbe vanificata e noi professionisti saremmo spinti a redigere il classico bilancio in forma abbreviata, previsto per le piccole imprese, anche per questa nuova categoria.

Attendiamo in ogni caso l'Oic e i nuovi principi contabili nazionali³ per ulteriori considerazioni.

2. Alcuni aspetti pratici che consulenti e sindaci devono considerare già in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2015

Un primo aspetto emerso nel corso del citato Convegno del 14 marzo è relativo alla possibilità di rinviare l'approvazione del bilancio 2015 al fine di valutare l'impatto della riforma apportata dal D. Lgs 139/2015. Due sono state le risposte fornite, allineate fra di loro ma con alcune precisazioni: la prima ci è stata data nel nostro giornale "Aspettando l'Unione" dalla dott.ssa Erika Cresti, presidente UGDCEC di Firenze, che riteneva addirittura opportuno, in alcuni casi, valutare il ricorso al maggior termine di approvazione.

La seconda risposta, ad integrazione - di fatto - di quanto anticipato dalla dott.ssa Cresti, ci è pervenuta da uno dei relatori del Convegno,

ANDREA CECCHETTO

Ordine di Vicenza

l'Avv. Giancarlo Antuzzi di Vicenza. L'Avv. Antuzzi, dopo aver esaminato la fattispecie con i presenti, ha osservato che la facoltà di prorogare il termine per l'approvazione del bilancio deve essere esercitata in modo attento. Ciò in quanto occorre collegare il potenziale impatto della nuova normativa di cui al D. Lgs. 139/2015 con l'oggetto sociale e la struttura delle società in esame. Attraverso un esempio ci è stato chiarito il concetto: una società che ha sostenuto rilevanti costi di ricerca, sia pura che applicata, e di sviluppo negli esercizi 2014 e 2015 è direttamente interessata dall'impatto della nuova normativa e quindi risulterebbe giustificata nell'esercitare la proroga del termine per l'approvazione del

bilancio.

Passando ad analizzare alcuni aspetti operativi per la consulenza ai nostri clienti, si riportano di seguito alcune importanti verifiche che dovranno essere eseguite in vista della chiusura dei bilanci chiusi al 31.12.2015.⁴

Il processo di verifica di tali poste dovrà essere attentamente effettuato anche dai sindaci che, a nostro avviso, dovranno dare conto nella loro Relazione annuale, pur sinteticamente, di questa fase di transizione.

Se, infatti, con riferimento alle spese pluriennali questo controllo è già "assorbito", di fatto, nell'obbligo di dare uno specifico consenso alla capitalizzazione (come i costi di impianto e di ampliamento), per le ulteriori verifiche occorrerà

SEGUE A PAGINA 15

Redazione del bilancio al 31.12.2015 - alcune fondamentali verifiche da effettuare a seguito del D. Lgs 139/2015

Verifiche da effettuare in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2015	Implicazioni delle verifiche
Stima dell'impatto di "apertura" della nuova normativa: quantificazione del patrimonio al 01.01.2016 con le precedenti disposizioni e con le innovazioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015.	Verifica di eventuali significative divergenze che potrebbero portare a dover dare una informativa nella Relazione sulla Gestione. L'aspetto non è da sottovalutare se si pensa, per esempio, che ci sono imprese che avendo sostenuto rilevanti spese pubblicitarie e/o di ricerca potrebbero arrivare perfino a riduzioni del patrimonio riconducibili alle fattispecie previste dal codice civile a tutela del patrimonio sociale.
Verifica di alcune poste per verificarne il trattamento contabile già in sede di chiusura dell'esercizio 2015.	- i costi di ricerca al 31.12.2015 possono essere qualificati come costi di sviluppo? - i costi di pubblicità al 31.12.2015 sono qualificabili come costi di impianto e di ampliamento? - i costi e i proventi allocati nella gestione straordinaria possono essere ricondotti alla gestione ordinaria già nell'esercizio 2015?
Individuazione delle modalità di stima periodica del valore degli strumenti derivati, dopo aver proceduto ad un inventario dei contratti stipulati e aver identificato la natura di ciascun prodotto finanziario (es: copertura o speculazione).	Richiesta di una valutazione al 31.12.2015 alle banche, esigendo anche una sintetica relazione illustrativa del procedimento adottato per la stima. Individuazione degli esperti valutatori che periodicamente procedano ad un adeguamento della stima iniziale. ⁴

¹ Relazione tratta dal convegno del 14 marzo 2016 "Chiusura della contabilità e redazione del bilancio in tempo di crisi. Profili di responsabilità civile e penale di amministratori, consulenti e sindaci", incontro organizzato a Vicenza dall'UGDCEC di Vicenza in collaborazione con l'Aiga di Vicenza. Nel presente contributo verranno sviluppate altre tematiche, prendendo spunto dalla dottrina e dai contributi degli altri relatori del convegno, avv. Antuzzi e avv. Dal Ben.

² Nella Relazione Illustrativa al D. Lgs 139/2015 si precisa infatti che "da una maggiore comparabilità e chiarezza dei dati di bilancio derivano informazioni più adeguate per potenziali investitori e finanziatori." Si segnala che le modifiche introdotte dal D. Lgs 139/2015, oltre a impattare sulle società di capitali (obbligate a depositare il bilancio al Registro Imprese delle CCIAA), riguarderanno anche i bilanci delle società di persone - con la modularità prevista dalla riforma - per le quali si applicano gli stessi criteri di valutazione delle società di capitali. Si veda al riguardo BAVA F., DEVALLE A., *Se rientrano nei parametri delle micro imprese, dovrebbero essere esonerate dall'applicazione di certi criteri di valutazione*, Eutekne info, 17 marzo 2016, Eutekne.

³ Alla data di redazione del presente contributo l'Oic ha emanato da pochi giorni e solo in bozza - per la pubblica consultazione - i documenti Oic 15 (crediti) e 19 (debiti); a breve l'Oic affronterà l'argomento dei derivati e dei costi di ricerca e di pubblicità non più capitalizzabili. Si segnala già che nei documenti Oic in bozza sono presenti delle appendici con degli esempi applicativi molto utili.

⁴ Sul punto si rimanda alle nostre osservazioni: Cecchetto A., *Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci*, Eutekne info, Eutekne, 1° marzo 2016; inoltre si veda il relativo approfondimento del 2 marzo 2016, sempre su Eutekne info del prof. Raffaele Marcello - Cfr Marcello R., *La valutazione al fair value dei derivati richiede competenze particolari*, Eutekne info, Eutekne, 2° marzo 2016.

La nuova riforma del bilancio

SEGUE DA PAGINA 14

prevedere un punto specifico nella relazione dei sindaci.

E inoltre, quando i sindaci procederanno ad indicare nella relazione annuale che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile aziendale è adeguato, questo implicherà, di fatto, che l'impianto amministrativo e contabile sono (e saranno) in grado di gestire la fase di transizione al recepimento delle innovazioni del D. Lgs 139/2015? Occorrerà quantomeno verificare le procedure interne introdotte dal management (pensiamo anche solo alla programmazione di corsi di aggiornamento per il personale amministrativo), senza dimenticare di controllare lo stato di aggiornamento dei programmi di contabilità. Tutto questo, chiaramente, producendo delle carte di lavoro a supporto dei controlli effettuati.

Una ulteriore verifica sarà data dalla stima dell'impatto della diminuzione dell'aliquota Ires per l'adeguamento delle imposte anticipate (svantaggio a bilancio) o differite (vantaggio a bilancio). Ciò in quanto, come noto, dal 2017 l'aliquota scenderà al 24% come da Legge di stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208). Tale adeguamento potrebbe essere evitato solo per alcune casistiche (fra tutte, le imposte anticipate originate da perdite fiscali) in ipotesi di un riassorbimento della fiscalità differita entro il 2016 e dunque prima dell'entrata a regime della riduzione fiscale. Ma va spiegato nella Nota Integrativa.

3. Una prima comunicazione alla nostra clientela

In attesa di conoscere l'orientamento dell'Oic sulle varie poste interessate dalla riforma, appare opportuno segnalare alla nostra clientela, attraverso una apposita circolare, perlomeno alcuni aspetti che impattano sulla tenuta della contabilità dal 1° gennaio 2016 o comunque sul bilancio al 31.12.2016 (in ipotesi di esercizio coincidente con l'anno solare):

- stipula di nuovi contratti finanziari derivati: consegnare allo studio copia del contratto unitamente alla valutazione degli strumenti finanziari da parte della banca;
- stipula di nuovi finanziamenti bancari: consegnare allo studio copia del contratto con le condizioni applicate. PRIMA di effettuare le rilevazioni contabili contattare lo studio in quanto sono cambiate le modalità di registrazione in contabilità;
- acquisto di titoli o prodotti finanziari con una scadenza (con esclusione delle azioni e delle quote sociali in altre società): consegnare allo

studio copia del contratto con le condizioni applicate. PRIMA di effettuare le rilevazioni contabili contattare lo studio in quanto sono cambiate le modalità di registrazione in contabilità;

- operazioni realizzate con amministratori e sindaci (anticipazioni, impegni assunti, crediti): consegnare allo studio la documentazione relativa con le condizioni applicate che DOVRANNO ESSERE ESPOSTE IN NOTA INTEGRATIVA;

- operazioni finanziarie realizzate con società "sorelle": prevedere un tasso di interesse di mercato, in modo da non creare problematiche in vista della redazione del bilancio al 31.12.2016.

Non da ultimo, dovremo chiedere ai clienti di effettuare un inventario degli strumenti finanziari esistenti ad inizio anno e di iniziare a revisionare il piano dei conti. Inoltre dovremo sensibilizzare i responsabili amministrativi sulla necessità di fornire i dati necessari per la redazione del Rendiconto Finanziario.

4. La normativa di bilancio cambia anche ai fini penali

Sul fronte penale, la modifica del reato di «falso in bilancio», avvenuta con la L. 27 maggio 2015, n. 69, modificando gli artt. 2621 e 2622 c.c., ha creato non pochi problemi interpretativi che saranno risolti con l'imminente sentenza della Cassazione⁵, a sezione unite, dopo i divergenti orientamenti espressi dalla Cassazione nelle sentenze n. 33774/2015 (Crespi) e n. 890/2016 (Giovagnoli), senza dimenticare la sent. 6916/2016 (di emanazione vicentina). E' in gioco la depenalizzazione delle valutazioni di bilancio, non poca cosa. Infatti, come ben illustrato nel corso del convegno di Vicenza del 14 marzo dall'avv. Marco Antonio Dal Ben, depenalizzare le valutazioni **potrebbe creare spazi di impunità** se si pensa che il bilancio è un documento basato su valutazioni estimative, tanto più che tale fattispecie è "tornata in auge" solo in tempi relativamente recenti in ambito fallimentare.

Non mancano tuttavia tesi contrarie, come quella del prof. Filippo Sgubbi⁶ per il quale "l'aumento delle pene legittima anche una concezione – certo non anacronistica – del diritto penale come *extrema ratio*, affidando ad altri strumenti giuridici (come quelli civilistici) il controllo sulla correttezza dei bilanci e l'applicazione delle relative sanzioni."

Concludiamo questa "incursione" nel diritto penale citando Massimiliano Tasini: dobbiamo prepararci a "bilanci rigorosi ed a note integrative quanto mai attente nell'espone i criteri valutativi"⁷, con un occhio ai principi di valutazione Oiv in materia di valutazioni per il bilancio.

a.cecchetto@studioprassi.it

⁵ Alla data della redazione del Convegno e del presente contributo la Cassazione, infatti, deve ancora pronunciarsi a sezioni unite per offrire una interpretazione definitiva alla vicenda.

⁶ Sgubbi F., *Non è irragionevole un falso in bilancio senza valutazioni*, Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2016. Il prof. Raffaello Lupi in un interessante articolo, commentando questa depenalizzazione del falso in bilancio, afferma che in certe situazioni le sanzioni amministrative possono offrire una migliore tutela. Ciò prendendo atto che "la sanzione penale non può essere considerata una toccasana per assicurare effettività ad una serie di innumerevoli deviazioni sociali minori, che disperdono le energie delle forze dell'ordine e della magistratura". Cfr Lupi R., «Depenalizzazione e diritto penale di facciata», Guida ai controlli fiscali, Il Sole 24 Ore, 3/2016.

⁷ Tasini M., *Valutazioni scivolose*, Euroconference news di mercoledì 17 febbraio 2016, Euroconference. In materia di falso in bilancio si rimanda anche, per un'analisi delle sentenze della Cassazione sopra citate, a AA.VV., La riforma del falso in bilancio 2015, Assirevi, Quaderno nr. 20, marzo 2016.

Contattate il redattore del vostro Ordine. Collaborate al giornale

DIRETTORE RESPONSABILE

Germano Rossi
Via Municipio, 6/a - 31100 TREVISO
Tel. 0422-583200 Fax 583033
email rossi@advisagroup.it

VICE DIRETTORE

Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 Fax 655088

email info@studiobusato.it

BASSANO DEL GRAPPA

Michele Sonda
Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)
Tel. 0424 - 228106 Fax 232654

email michele.sonda@catena-sonda.it

BELLUNO

Alessandro Bampo
Via Garibaldi, 3 - 32100 BELLUNO
Tel. 0437-941019 Fax 943160

email alessandro.bampo@bampo.it

BOLZANO

Luciano Santoro
Via Mendola, 3 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471-052235

email luciano@studiols.bz.it

GORIZIA

Alfredo Pascolin
Piazza della Repubblica, 15 - 34074 Monfalcone (GO)
Tel. 0481-413048 Fax 411529

email alfredopascolin@hotmail.com

PADOVA

Ezio Busato
Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA
Tel. 049-655140 Fax 655088

email info@studiobusato.it

PORDENONE

Eridania Mori
Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE
Tel. 0434-541790 e Fax 030193

email eridmori@tin.it

Emanuela De Marchi

Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)
Tel. 0434-871020 Fax 86111

email emanuela.demarchi@carusoedemarchi.it

ROVIGO

Filippo Carlin
Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)
Tel. 0426 321062 fax 323497

email filippocarlin@studiocla.it

TRENTO E ROVERETO

Silvia Decarli
Corso Buonarroti, 13 - 38122 TRENTO
Tel. e Fax 0461- 835949

email silvia.decarli@studiouber.com

TREVISO

Alberto De Luca
Viale Italia, 203 - 31015 CONEGLIANO (TV)
Tel. 0438 - 400075

email adeluca@delucacommercialisti.com

TRIESTE

Laura Ilaria Neri
Via degli Artisti 9 - 34121 TRIESTE
Tel. e Fax 040 4702090

email laurailaria.neri@studioneri.info

UDINE

Guido Maria Giaccaja
Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE
Tel. 0432 - 504201 Fax 506296

email giaccajag@arkimede.it

VENEZIA

Luca Corró
Via Brenta Vecchia, 8 - 30174 MESTRE (VE)
Tel 041-971942 Fax 980015

email luca@lucacorro.it

VERONA

Claudio Girardi
Via Sommacampagna, 63/A - 37137 VERONA
Tel. 045 - 596450 Fax 591411

email girardi.claudio@avpassociati.it

Giordano Franchini

Via Custoza, 26 - 37069 VILLAFRANCA (VR)
Tel. 045-6303688 Fax 045-6303423

email giofrank@mduevr.com

VICENZA

Adriano Cancellari
Via degli Alpini, 21
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)
Tel. 0444-381912 Fax 381916

email cancellari@euraaudit.it

REDAZIONE

email commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org

CV Forum 2016

LET'S GO GREEN!

di GERMANO ROSSI

Una recente indagine svolta dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (www.fondazioneviluppabilisostenibile.org) ha messo in luce alcuni dati molto interessanti, e per certi versi addirittura sorprendenti, sullo stato della *Green Economy* in Italia.

Sommando le imprese "Core Green" (ovvero quelle che producono beni o servizi green di elevata valenza ambientale) e le imprese "Go Green" (ovvero quelle che - pur non appartenendo alla categoria precedente - hanno adottato sistemi di gestione caratterizzati da elevati standard ambientali, rispettosi di una serie di parametri predefiniti), risulta che oltre il 42% delle imprese italiane ha un indirizzo *green*. Tale orientamento risulta in particolare prevalente nei settori dell'agricoltura (56,1%) e dell'edilizia (51,4%), ed addirittura assolutamente maggioritario nell'industria (61,2%), ove appare chiara una dinamica che dimostra come la crisi abbia provocato non solo una forte selezione quantitativa, ma anche una evoluzione qualitativa delle imprese.

Le imprese *green* esportano di più: la qualità ambientale risulta essere infatti uno dei *driver* principali della qualità di molti prodotti, ovvero del fattore distintivo che consente alle imprese nazionali di competere con quelle dei Paesi di nuova industrializzazione sui mercati esteri. I fatturati e le aspettative delle imprese *green* sono migliori rispetto a quelli delle altre imprese: quasi il 44% delle stesse, infatti, ha registrato fatturati in crescita, contro il 10% delle altre imprese.

Ciò nondimeno, il contesto complessivo in cui si trovano ad operare le imprese italiane continua ad essere tutt'altro che favorevole allo sviluppo della *Green Economy*.

Un esempio tra i tanti della situazione che stiamo vivendo ci viene fornito dai dati sugli investimenti nel campo delle energie rinnovabili, letteralmente crollati negli ultimi due anni a causa del taglio (retroattivo) degli incentivi: è vero che l'Italia ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi che erano stati fissati per il 2020 in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili, e che era senz'altro doveroso moderare gli incentivi in considerazione del calo dei costi degli impianti, anche al fine di ridurre il loro impatto sulle bollette; ma una riduzione come quella cui abbiamo assistito, non accompagnata da alcuna misura alternativa volta all'ulteriore sviluppo delle

rinnovabili, rischia di fatto non solo di vanificare uno dei maggiori successi della *Green Economy* italiana, ma anche di generare, nel tempo, una inaccettabile regressione nei risultati fin qui raggiunti. Ma quello delle rinnovabili non è certo l'unico campo in cui sarebbero necessarie misure specifiche, la cui



impellenza risulta invero del tutto evidente. Sotto questo profilo, potrebbero risultare invero molto utili interventi finalizzati alla concessione di benefici di carattere fiscale a fronte di comportamenti ed investimenti di significativa valenza ambientale.

Abbiamo già avuto importanti esempi, a riguardo, nel settore dell'edilizia, dove - tra l'altro - le agevolazioni per gli interventi orientati al risparmio energetico garantiscono tuttora un impulso di fondamentale importanza per le imprese del settore; e, di certo, i margini per un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e privati sono enormi.

Si tratterebbe di prendere atto del grande *appeal* (nonché della relativa semplicità, e dei limitati effetti sul bilancio dello Stato....) che, soprattutto nel nostro Paese, assume la leva fiscale. Penso ad esempio al settore della mobilità, ed in particolare alla mobilità urbana, nel quale il nostro Paese risulta veramente molto arretrato rispetto agli altri Paesi europei: i dati sull'uso delle auto, rispetto ai mezzi pubblici o alle biciclette (ad esempio), risultano imbarazzanti, anche se negli ultimi tempi abbiamo assistito ad uno sviluppo significativo di forme di *smart mobility* (*car sharing*, *bike sharing*, *car pooling*, etc.).

In questo contesto, ci rendiamo conto di quale impatto potrebbe avere, ad esempio, l'introduzione di una

detrazione fiscale per l'utilizzo di questi nuovi sistemi, magari correlata alla rottamazione di una autovettura non seguita da riacquisto? O di una detrazione per l'acquisto di biciclette o mezzi simili?

Ovvio che queste misure da sole non sarebbero sufficienti: ma senz'altro avrebbero un grande impatto quanto meno psicologico, e basterebbe poco, poi, per promuovere un serio sviluppo delle piste ciclabili, un adeguato aggiornamento delle infrastrutture, un miglioramento dei servizi per i cittadini che intendano rinunciare all'auto.

Su questi temi la nostra categoria può e deve proporsi come interlocutore privilegiato nei confronti della Politica e delle Istituzioni, promuovendo dibattiti e confronti ed elaborando proposte concrete, nella consapevolezza dell'importanza che lo sviluppo della *Green Economy* riveste non solo per l'andamento dell'economia, ma anche e soprattutto per l'ambiente in cui viviamo.

E' quello che, nel nostro piccolo, cercheremo di fare anche noi, in occasione del prossimo *CV Forum*, che si terrà l'8 luglio prossimo a Soave, ove avremo il piacere di dialogare con alcuni importanti esponenti italiani ed esteri del mondo della Crescita Sostenibile. Vi aspettiamo numerosi.

GIORNATE del
TRIVENETO
ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

CV FORUM 2016

8 Luglio 2016, ore 9.00
Borgo Rocca Sveva
Soave (VR)

LA NUOVA
STAGIONE DELLA
GREEN ECONOMY
TRA ESIGENZE
DI SOSTENIBILITÀ
E PROSPETTIVE
DI BUSINESS

In questo numero

- 2/3 L'INTERVISTA: SANDRO TREVISANATO
- 3 PER UN "NUOVO" MONISTICO
- 4 IMU E AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE
- 5/7 LA RETTIFICA DELL'AVVIAMENTO (D.P.R. 460/96)
- 8 NOVITÀ IN MATERIA DI DIVIDENDI PARADISIACI
- 9/11 CESSIONE TOTALITARIA DI QUOTE SOCIALI
- 12/13 I REGIMI DI PATENT BOX IN EUROPA
- 14/15 NUOVA RIFORMA DEL BILANCIO EX D. LGS. 139/15
- 16/17 LA CORREZIONE DEGLI ERRORI DI BILANCIO
- 18/19 REPUBBLICA DEL SUDAFRICA: SISTEMA PAESE
- 19/20 INVESTIRE IN CINA
- 21/22 PRINCIPI ITALIANI DI VALUTAZIONE
- 23/24 LA CONTABILITÀ IN EPOCA ROMANA
- 25/26 SPECIALE ANTIRICICLAGGIO 1
- 27/30 SPECIALE ANTIRICICLAGGIO 2
- 31 La Bocha de Leon
- 32 UNA CAMPAGNA CONTRO L'ABUSIVISMO NELLA PROFESSIONE DEL DOTTORE COMMERCIALISTA
- 35 GIORNATE SULLA NEVE 2016
- 36 Fuori campo IVA - SCRIVERE

L'inserto / LA DISCIPLINA DELLO SPLIT PAYMENT